



REGOLAMENTO
DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DI MILANO
DELLA FACOLTA' DI PSICOLOGIA
DELLA SIGMUND FREUD PRIVATUNIVERSITÄT WIEN

INDICE

PREMESSE

PARTE I AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E FINALITÀ

Articolo 1 Ambito di applicazione del regolamento

Articolo 2 Finalità

PARTE II ORGANI, COMPITI E RESPONSABILITÀ

Articolo 3 Organi e posizioni di responsabilità

Articolo 4 Il Consiglio di Dipartimento

Articolo 5 Il Direttore di Dipartimento

Articolo 6 La Giunta

Articolo 7 I Responsabili didattici e della ricerca

Articolo 8 Le Commissioni

PARTE III NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 19 Approvazione del Regolamento

Articolo 10 Entrata in vigore

Articolo 11 Pubblicità

Articolo 12 Norma finale

Articolo 13 Integrazioni e modifiche al Regolamento

PREMESSE

Premesso che:

- a) la Sigmund Freud PrivatUniversität Wien (di seguito “SFU” o l’“Università”), con sede in Vienna (Austria) è Università privata secondo la disciplina di accreditamento austriaca (Uni AkkG), BGBl Nr. 168/1999, riconosciuta a livello nazionale dal Consiglio di Accreditamento con effetto dal 31 ottobre 2005;
- b) in base al par. 3 della Uni AkkG, i docenti e gli studenti di Università privata sono equiparati a quelli di Università statale e SFU ha diritto di rilasciare, tra gli altri, i titoli accademici di *Bachelor of science in Psychology* (Laurea austriaca di 1° livello) e di *Master of science in Psychology* (Laurea austriaca di 2° livello), riconosciuti come titoli accademici austriaci;
- c) l’Assemblea dei Soci di Sigmund Freud Privatuniversitat Wien GmbH il 26 Settembre 2013 ha deliberato l’istituzione di una sede secondaria dell’Università in Milano, con indirizzo Via Filippo Argelati n. 40 (di seguito “**la Sede di Milano**”), al fine di consentire agli studenti iscritti alla SFU di fruire in Italia di una parte dei corsi di studio per il conferimento dei titoli di Bachelor e Master in Psicologia, così come accreditati dall’Agenzia per la Qualità e l’Accreditamento Austria (AQ Austria - Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria) con delibera del 27 Novembre 2013;
- d) la Sede di Milano è stata costituita in data 6 novembre 2013 come sede secondaria di Sigmund Freud Privatuniversitat Wien GmbH, società costituita in base a legge di altro stato, C.F. e n. iscrizione al registro delle imprese 97672050156, P.IVA 09088530960, con sede in Milano, via Filippo Argelati 40, regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano al n. REA MI-2025093, indirizzo PEC sfumilano@legalmail.it;
- e) in data 19 gennaio 2016, SFU ha ottenuto per la Sede di Milano l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) a operare come “Filiazione di Università straniera”, ai sensi dell’Art. 2 della Legge 14 gennaio 1999, n. 4 e della direttiva ministeriale 23 maggio 2000 (Filiazioni in Italia di università e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri), giusto decreto

ministeriale del 19 gennaio 2016, pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 157, anno 39, 17 febbraio 2016;

- f) i corsi di studio erogati in Italia, facenti parte dei programmi didattici e di ricerca della SFU e autorizzati con il medesimo decreto ministeriale di cui al precedente Paragrafo e), sono il Bachelor of science in Psychology (triennale) e il Master of science in Psychology (biennale), corrispondenti rispettivamente al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche classe L-24 e al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia classe LM-51 dell'ordinamento italiano;
- g) la Facoltà di Psicologia di SFU ha istituito presso la Sede di Milano il Dipartimento di Psicologia di Milano (di seguito anche "**Dipartimento di Psicologia**" o "**Dipartimento**"), con il compito di operare presso la Sede di Milano per la direzione e la gestione dei corsi di studio di cui al precedente paragrafo f) e delle relative attività di ricerca;
- h) SFU è regolata dallo Statuto e dai regolamenti di Università e delle Facoltà, mentre la Sede di Milano è regolata, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Università, dal Regolamento della Sede di Milano;

TUTTO CIÒ PREMESSO

IL PRESENTE REGOLAMENTO

DISCIPLINA IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DI MILANO

DELLA FACOLTÀ DI PSICOLOGIA

DELL'UNIVERSITÀ SIGMUND FREUD

PARTE I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E FINALITÀ

Articolo 1 - Ambito di applicazione del regolamento

- 1.1** Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto di SFU, dei regolamenti dell'Università, del Regolamento della Facoltà di Psicologia e del Regolamento della Sede di Milano, l'organizzazione, l'attività e il

funzionamento del Dipartimento di Psicologia di Milano, facente parte della Facoltà di Psicologia di SFU.

1.2 Le Premesse fanno parte del presente Regolamento.

Articolo 2 - Finalità

2.2 Il Dipartimento persegue, in linea con la Facoltà di Psicologia di SFU, presso cui è istituito, gli obiettivi dello sviluppo e della divulgazione delle conoscenze psicologiche, oltre che della formazione di professionisti e ricercatori capaci di rispondere alle esigenze professionali, formative e scientifiche della società nell'ambito della psicologia. A tal fine, organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico e promuove l'aggiornamento professionale del proprio personale.

2.3 Il Dipartimento concorre all'offerta didattica della Facoltà di Psicologia di SFU, organizzando, promuovendo e coordinando le attività didattiche di sua competenza, assicurandone il corretto svolgimento e favorendo tutte le iniziative che possano condurre al miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta didattica.

2.4. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nel settore della psicologia e delle discipline ad esso collegate, concorre con altri Dipartimenti e Centri allo sviluppo di aree di ricerca interdisciplinari e promuove la collaborazione con analoghe strutture di ricerca e didattica in Italia e all'estero. Il Dipartimento pubblica e diffonde i risultati conseguiti nella ricerca.

PARTE II

ORGANI, COMPITI E RESPONSABILITÀ

Articolo 3 - Organi e posizioni di responsabilità

3.1 Sono organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio di Dipartimento;

- b) il Direttore di Dipartimento;
- c) la Giunta.

3.2 L'organizzazione del Dipartimento prevede, inoltre, i seguenti ruoli:

- a) il Responsabile didattico dei corsi di laurea triennale;
- b) il Responsabile didattico dei corsi di laurea magistrale;
- c) il Responsabile del coordinamento dei corsi di Vienna;
- d) il Responsabile della ricerca.

3.3 Il Direttore di Dipartimento, i Responsabili didattici, del coordinamento dei corsi di Vienna e della ricerca nominano rispettivamente i propri vice, con compiti di istruttoria e supporto, assegnando loro il potere di assumere direttamente i compiti del Direttore e/o Responsabile quando questi ultimi siano assenti e/o impossibilitati e/o su richiesta degli stessi. Il Direttore di Dipartimento nomina due vice, uno per la didattica e uno per la gestione delle altre attività. Il Responsabile didattico dei corsi di laurea magistrale nomina due vice: uno per l'indirizzo di psicologia clinica e l'altro per l'indirizzo di psicologia clinica dell'età evolutiva.

3.4 Il Dipartimento di Psicologia di Milano opera nei locali della Sede di Milano e si avvale del supporto della Sede di Milano, che è l'organismo costituito dalla Sigmund Freud Privatuniversität Wien GmbH il 26 Settembre 2013 (vedi punto c) delle Premesse) quale sede secondaria dell'Università in Milano. La Sede di Milano opera in attuazione del Regolamento della Sede di Milano, che qui si intende richiamato per gli aspetti di competenza.

3.5 La Sede di Milano ha la missione di gestire locali, beni e servizi strumentali al Dipartimento di Psicologia, organizzare e gestire le risorse finanziarie e ogni altro servizio utile al buon funzionamento del Dipartimento di Psicologia e allo sviluppo e alla promozione di SFU, nonché a stabilire cooperazioni con altre Università e altri enti operanti nei settori coperti dalla offerta formativa del Dipartimento.

Articolo 4 - Il Consiglio di Dipartimento

- 4.1** Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica dell'attività del Dipartimento.
- 4.2** Il Consiglio di Dipartimento definisce, su proposta dei Responsabili didattici, del coordinamento dei corsi di Vienna e della ricerca, le linee guida e gli obiettivi dell'offerta formativa e i programmi di didattica e di ricerca di competenza del Dipartimento.
- 4.3** Il Consiglio di Dipartimento determina i criteri di attuazione della propria attività, indicando con appositi provvedimenti i mezzi, gli strumenti e il personale del Dipartimento all'uopo necessari.
- 4.4** Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
- a) il Direttore di Dipartimento
 - b) i professori di riferimento strutturati presso il Dipartimento, come individuati da apposito atto del Direttore di Dipartimento;
 - c) il Direttore della Sede di Milano, anche assistito da terzi.
- Qualora l'ordine del giorno preveda un argomento che pone uno dei componenti in condizione di conflitto di interessi, questi è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.
- 4.5** Il Consiglio di Dipartimento non è pubblico. Il Direttore di Dipartimento può invitare alle sedute del Consiglio di Dipartimento, in qualità di uditori senza diritto di voto, altri soggetti che svolgano attività scientifiche, didattiche e amministrative nel Dipartimento o che siano comunque interessati alle attività del Dipartimento o che possano contribuire alla discussione di specifici punti all'ordine del giorno.
- 4.6** Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di Dipartimento secondo le modalità di cui all'art. 5.2.
- 4.7** Il Consiglio di Dipartimento è presieduto dal Direttore di Dipartimento o, in sua assenza, dal suo Vicario, nominato ai sensi dell'art. 5.1.

- 4.8** Il Consiglio di Dipartimento decide in merito all'approvazione del Regolamento del Dipartimento, su proposta del Direttore di Dipartimento.
- 4.9** Il Consiglio di Dipartimento delega alla Giunta tutti i compiti e le funzioni che non gli siano riservati espressamente dal presente Regolamento.
- 4.10** Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti alla singola seduta, senza limiti di *quorum*, una volta constatato il rispetto delle modalità di convocazione di cui all'art. 5.2.
- 4.11** Le riunioni del Consiglio di Dipartimento vengono verbalizzate da un Segretario nominato dal Direttore all'inizio della seduta. Il verbale riporta una sintesi degli interventi, le delibere motivate e i risultati delle votazioni. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario nel corso della seduta. Il verbale viene firmato dal Direttore del Dipartimento e dal Segretario. Il verbale viene inserito nel registro delle riunioni del Consiglio e pubblicato in un'apposita area dell'archivio digitale accessibile ai membri del Dipartimento.
- 4.12** Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che il Consiglio ne differisca esplicitamente l'esecutività.

Articolo 5 - Il Direttore di Dipartimento

- 5.1** Il Direttore di Dipartimento è nominato dal Direttore della Facoltà di Psicologia e rappresenta il Dipartimento. Il Direttore resta in carica tre anni e può essere rinnovato senza limiti temporali. In caso di vacanza della carica di Direttore, il Decano del Dipartimento ne assume le funzioni fino all'entrata in carica del nuovo Direttore. Il Direttore, una volta eletto, designa tra i professori membri del Consiglio di Dipartimento un Direttore Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; il Direttore Vicario resta in carica quanto il Direttore che lo ha designato.
- 5.2** Il Direttore di Dipartimento convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta.

Il Direttore di Dipartimento convoca il Consiglio quando lo reputa necessario o quando ne fanno richiesta almeno 5 componenti. In questo secondo caso il Direttore è tenuto a convocare il Consiglio di Dipartimento entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

Il Direttore di Dipartimento convoca la Giunta quando lo reputa necessario o quando ne fanno richiesta almeno due componenti della stessa Giunta. In questo secondo caso il Direttore è tenuto a convocare la Giunta entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

Il Direttore di Dipartimento stabilisce l'ordine del giorno della seduta del Consiglio e della Giunta.

La convocazione viene data con avviso personale indirizzato ai relativi componenti cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il Consiglio di Dipartimento e la Giunta possono essere convocati con ventiquattro ore di preavviso.

L'avviso di convocazione deve recare l'indicazione del luogo, giorno e ora della seduta e l'ordine del giorno. L'avviso può essere inviato per posta elettronica, consegnato a mani, oppure inviato a mezzo Raccomandata AR a tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento o della Giunta.

Il materiale informativo sugli argomenti e le eventuali proposte di deliberazione devono essere disponibili per la consultazione da parte dei membri del Consiglio anche in forma informatica, almeno ventiquattro ore prima della seduta, salvo i casi di urgenza.

Il Direttore di Dipartimento presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta, consentendo a tutti i partecipanti di prendere parte alle sedute in modo pieno e collaborativo, con diritto di parola e replica, moderandone le sedute.

5.3 Il Direttore di Dipartimento sovrintende all'attuazione del piano di offerta formativa e dei programmi di didattica, insegnamento e ricerca del Dipartimento, adottando i provvedimenti necessari, compresi i bandi per l'affidamento esterno degli incarichi di didattica e dà esecuzione alle decisioni e agli atti del Consiglio di Dipartimento ed a tutto quanto necessario per il regolare funzionamento del Dipartimento.

- 5.4** Il Direttore mantiene i rapporti con la Facoltà di Psicologia di Vienna e coordina le attività del Dipartimento con quelle della Facoltà e dell'Università.
- 5.5** Il Direttore ha la facoltà di nominare, dandone opportuna conoscenza al Consiglio di Dipartimento, suoi delegati per specifiche funzioni.
- 5.6** Il Direttore è responsabile della gestione del personale assegnato al Dipartimento.
- 5.7** Il Direttore svolge le funzioni in materia di spesa e ogni altra funzione assegnatagli dall'ordinamento universitario, dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento di Facoltà.
- 5.8** Il Direttore decide in relazione alla stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, da porre a firma del Direttore di Sede.

Articolo 6 - La Giunta

- 6.1** La Giunta è un organo consultivo del Direttore di Dipartimento, coadiuva il Direttore di Dipartimento nei propri compiti e delibera sulle questioni ad essa demandate dal Consiglio di Dipartimento o comunque non espressamente riservate a questo, ivi comprese la formulazione di proposte di chiamata di professori e ricercatori; la nomina di cultori della materia; le attribuzioni, in conformità con le linee guida sulla programmazione della didattica e della ricerca dettate dal Consiglio, dei carichi didattici dei docenti e ricercatori; le deliberazioni sulla mobilità del personale docente.
- 6.2** La Giunta collabora con il Direttore per:
- (a) l'istruttoria delle pratiche di competenza del Consiglio di Dipartimento;
 - (b) l'attuazione delle delibere del Consiglio di Dipartimento;
 - (c) la gestione complessiva del Dipartimento.
- 6.3** Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore di Dipartimento. In caso di decadenza del Direttore, la Giunta deve essere ricostituita.
- 6.4** La Giunta è composta da:
- a) il Direttore di Dipartimento, che la convoca e presiede;
 - b) il Responsabile didattico dei corsi di laurea triennale;
 - c) il Responsabile didattico dei corsi di laurea magistrale;

d) il Responsabile della ricerca;

e) il Direttore della Sede, anche assistito da terzi.

La carica di membro della Giunta è rinnovabile senza limiti temporali

- 6.5 Il Direttore può invitare alle sedute della Giunta, in qualità di uditori senza diritto di voto, altri soggetti che svolgano attività scientifiche, didattiche e amministrative nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento o che possano contribuire alla discussione di specifici punti all'ordine del giorno.
- 6.6 Il Direttore di Dipartimento può affidare alla Giunta e/o ai suoi singoli componenti specifiche deleghe formalizzate in modo dettagliato all'interno del verbale di riunione della Giunta. La delega deve ritenersi valida solo se accettata dal delegato mediante sottoscrizione della stessa all'interno del verbale di Giunta.
- 6.6 Il verbale della riunione della Giunta è firmato dal Direttore del Dipartimento e dal Segretario. Il verbale è archiviato nel registro delle riunioni della Giunta.
- 6.7 Salvo quanto previsto negli articoli precedenti, per la convocazione della Giunta, la validità delle sedute e la verbalizzazione valgono le modalità previste per il Consiglio di Dipartimento nell'art. 4 e nell'art. 5.2.

Articolo 7 - Responsabili didattici e della ricerca

- 7.1 I Responsabili didattici e della ricerca sono nominati, previa approvazione del Direttore della Facoltà, dal Direttore di Dipartimento, con possibilità di nuova nomina, senza limiti di numero di mandati. I Responsabili possono essere revocati dal Direttore di Dipartimento in qualsiasi momento.
- 7.2 Il Responsabile del coordinamento dei corsi di Vienna viene nominato su indicazione del Direttore della Facoltà.
- 7.2 I Responsabili didattici, del coordinamento dei corsi di Vienna e della ricerca hanno funzioni propositive e consultive in relazione alle aree di attività di loro competenza.

Articolo 8 - Le Commissioni

- 8.1** Il Consiglio di Dipartimento può istituire, su proposta della Giunta, Commissioni aventi il compito di indirizzare e coordinare le attività della Giunta in alcune aree.
- 8.2** Nell'atto di istituzione di una Commissione vengono indicati, sempre su proposta della Giunta, i compiti della Commissione, i suoi componenti e il periodo di attività.
- 8.3** I membri delle Commissioni sono scelti tra i componenti del Consiglio di Dipartimento.

PARTE III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 9 - Approvazione del Regolamento

- 9.1.** Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 2 Aprile 2020.

Articolo 10 - Entrata in vigore

- 10.1** Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del successivo art. 11.

Articolo 11 - Pubblicità

- 11.1** Al presente Regolamento viene data pubblicità mediante pubblicazione entro 15 giorni dalla sua approvazione sul sito istituzionale del Dipartimento e della Sede di Milano.

Articolo 12 - Norma finale

- 12.1** Per quanto non stabilito dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti, nonché lo Statuto ed il Regolamento della Facoltà di Psicologia.

Articolo 13 – Integrazioni e modifiche al Regolamento

- 13.1** Eventuali integrazioni e modifiche al presente Regolamento potranno essere apportate con delibera del Consiglio di Dipartimento. La versione modificata sarà pubblicata ed entrerà in vigore secondo le modalità previste al precedente paragrafo 10.
- 13.2** Le integrazioni e modifiche avranno efficacia per quanto compiuto e deciso in seguito alle stesse, restando per quanto pregresso applicabile il Regolamento nella versione precedente alle modifiche e/o integrazioni stesse, in base al principio del *tempus regit actum*.
- 13.3** Il presente Regolamento è soggetto a verifica da parte di SFU ed è passibile di essere emendato qualora si rendano necessari adeguamenti allo Statuto di SFU o a Regolamenti della Facoltà di Psicologia di futura emanazione.